

730

Modello 730/2006

Redditi 2005

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. INTRODUZIONE	2	2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE	6
1.1 Perché conviene il Mod. 730	2	3. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
1.2 La prima cosa da fare	2	4. DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE	8
1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730	2	4-BIS. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE	8
1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730	2	5. COME SI COMPILANO I QUADRI	8
1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730	2	5.1 Compilazione del frontespizio	8
1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730	2	5.2 Quadro A - Redditi dei terreni	11
1.7 A chi si presenta	3	5.3 Quadro B - Redditi dei fabbricati	12
1.8 Come si presenta	3	5.4 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	14
1.9 Il visto di conformità	3	5.5 Quadro D - Altri redditi	16
1.10 Quando si presenta	3	5.6 Quadro E - Oneri e Spese	19
1.11 Cosa c'è di nuovo	3	5.7 Quadro F - Altri dati	32
1.12 Come si compila il modello	4	6. APPENDICE	37
1.13 Altre istruzioni per la compilazione	4		
1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze	5		
1.15 Le date da ricordare	6		
1.16 Sanzioni	6		

1 - INTRODUZIONE

1.1 Perché conviene il Mod. 730

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

1.2 La prima cosa da fare

Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest'obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2005.

Le principali novità del Mod. 730/2006 sono evidenziate nelle istruzioni con colore azzurro.

Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se ha diritto o meno ad utilizzare questo modello.

Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2006 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:

- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2006;
 - ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
- Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nel 2006 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2005:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730

Vedere in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti"

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2005 hanno posseduto:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, riga D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2005 e/o nel 2006;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2006 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

1.7**A chi si presenta**

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.

1.8**Come si presenta****■ Presentazione al sostituto d'imposta**

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e il Mod. 730-1bis, concernente la scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef. A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Le schede vanno consegnate anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e quelle per la destinazione del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

■ Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1) e per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1bis), anche se non è espressa la scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2006 o il CUD 2005) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al **31 dicembre 2010**.

1.9**Visto di conformità**

I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.

Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività della imposizione, la deduzione per oneri di famiglia, le detrazioni d'imposta e le ritenute spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti. Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

1.10**Quando si presenta**

I termini per la presentazione sono:

- entro il **2 maggio** (in quanto il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo) se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il **15 giugno** se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

1.11**Cosa c'è di nuovo**

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2006, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito (vedi in Appendice tabella 1 "Calcolo dell'Irpef");
- l'introduzione della "deduzione per oneri di famiglia" in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia (vedi in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia");
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e/o familiare. (vedi in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia");
- l'introduzione di una detrazione d'imposta per spese sostenute per la frequenza di asili nido;
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute, nonché a favore di enti universitari e di ricerca;
- la possibilità di chiedere l'assistenza fiscale ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale);
- la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
- la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche ad una delle finalità indicate nel successivo capitolo 4-bis "Destinazione del cinque per mille".

ATTENZIONE Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 a decorrere dal 1° gennaio 2006, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. Se la dichiarazione mod. 730 viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

1.12

Come si compila il modello

■ Frontespizio

Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

■ Quadro A (redditi dei terreni)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

■ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Questo quadro è diviso in tre sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le deduzioni. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le ulteriori deduzioni. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2005.

■ Quadro D (altri redditi)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi.

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

■ Quadro F (altri dati)

Il quadro F è diviso in 8 sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i versamenti di acconto relativi all'anno 2005;
- nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
- nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella quarta, l'importo del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- nella quinta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella sesta, l'importo dell'acconto Irpef per il 2006 che il contribuente può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate, nel caso in cui intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
- nella settima, i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il relativo credito di imposta;
- nella ottava, i redditi soggetti a tassazione separata.

■ Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- a partire da quest'anno la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato direttamente dai medesimi su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

■ La scelta dell'8 per mille

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.

■ La scelta del 5 per mille

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari al 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, al finanziamento della ricerca sanitaria e ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

1.13

Altre istruzioni per la compilazione

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

■ Importi indicati nelle certificazioni CUD 2006 e CUD 2005 da riportare nel Mod. 730

Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:

- **CUD 2006**, in possesso della generalità dei contribuenti;
- **CUD 2005**, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2005, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2006.

■ Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nel

l'apposito spazio ed il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della seconda facciata dell'ultimo modello compilato.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi"

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

■ Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

■ Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO 2006 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2006 devono, altresì, presentare:

• il quadro RM del Mod. UNICO 2006 Persone fisiche:

- se hanno percepito nel 2005 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- se hanno percepito nel 2005 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- se nel 2005 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
- se nel 2005 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

ATTENZIONE I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per taluni dei redditi ivi indicati.

• il quadro RT del Mod. UNICO 2006 Persone fisiche:

- se nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2005 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
- se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

- il modulo RW, se nel 2005 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 12.500,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2006 Persone fisiche.

■ Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il **quadro AC del Mod. UNICO 2006** relativo all'elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.14

Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze

Entro il **15 giugno** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il **30 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà determinare l'imposta applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002.

Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) risulterà indicato nella casella "Applicazione clausola di salvaguardia" l'anno della normativa applicata, per il "dichiarante" e/o per il "coniuge".

Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta con riferimento alle normative in vigore nell'anno 2005 e negli anni 2004 e 2002 nonché le informazioni contenute nelle voci dell'Appendice "Deduzione per la progressività della imposizione" e "Deduzione per oneri di famiglia".

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

Modifiche nei termini

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo.

Se il contribuente si accorge invece di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, a sua scelta può:

- presentare entro il **31 ottobre** un Mod. 730 integrativo solo quando l'integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve barrare l'apposita casella "730 integrativo" ed esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;

- presentare un Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, sempre in caso di minor debito o maggior credito, utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso.

Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. UNICO 2006 Persone fisiche pagando direttamente le somme dovute (compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta).

Modifiche oltre i termini

Se l'integrazione del Mod. 730/2006 è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione Mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".

In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:

- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito o un minor credito (art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997). In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d'imposta o minor credito salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998);
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito d'imposta, o un minor credito (art. 2 comma 8 bis del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso il credito risultante da tale rettifica può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del 1997.

ATTENZIONE La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenerne le somme dovute in base al Mod. 730.

1.15

Le date da ricordare

A partire dal **mese di luglio** sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenerne le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata.

Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre** , indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice

1.16

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi, per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili), per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non bisogna tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.000,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad **euro 185,92** e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a **euro 7.500,00** derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nonché in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

Vedere in Appendice le voci "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito" e "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche"

- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a **euro 28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE *L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.*

3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Finalità del trattamento	Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
Dati sensibili	L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Modalità del trattamento	La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate; • i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Ufficio Archivio Anagrafico, Viale Europa 242 – 00144 Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sul modello 730-1 in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda (Mod. 730-1) resa disponibile unitamente al Mod. 730/2006. In tal caso la scheda può essere presentata, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando l'apposita busta o in alternativa una normale busta di corrispondenza chiusa recante l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef", il cognome, il nome, il codice fiscale del dichiarante. Il servizio di ricezione della busta contenente la scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF".

4-BIS - DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:

- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità i contribuenti hanno la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendono destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF utilizzando l'apposita scheda. In tal caso la scheda può essere presentata entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF";
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

ATTENZIONE Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.

Per destinare il cinque per mille dell'Irpef a favore di attività sociali svolte dal comune di residenza è sufficiente apporre la propria firma nell'apposito riquadro senza indicare il comune beneficiario. In questo caso, infatti, il cinque per mille dell'Irpef sarà destinato al comune indicato dal contribuente nella sezione "domicilio fiscale alla data del 31/12/2005" presente nel frontespizio del Mod. 730/2006.

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

5.1

Compilazione del frontespizio

■ Codice fiscale, dati anagrafici di residenza e domicilio fiscale

La casella "Dichiarante" deve essere barrata nel modello presentato dal dichiarante anche quando si presenta dichiarazione congiunta. Se viene presentata dichiarazione congiunta, il dichiarante deve barrare le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge dovrà barrare solo quella "Coniuge dichiarante". La casella relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta dichiarazione congiunta.

Il **codice fiscale** può essere rilevato dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

La **residenza anagrafica** deve essere indicata in ogni caso.

Se è stata variata la residenza occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Coloro che hanno cambiato residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della consegna del presente Mod. 730 sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Il **domicilio fiscale** del contribuente alla data del 31 dicembre 2005 va indicato nell'apposito spazio riportando il comune e la provincia.

ATTENZIONE Si ricorda che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificati. Pertanto, il contribuente che varia il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 2005 deve indicare il domicilio precedente a tale data.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari"

La casella "**Casi particolari addizionale regionale**" deve essere barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto che si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale - casi particolari". Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

■ Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr. par. 1.3).

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 nei quali devono essere riportati negli appositi spazi i codici fiscali del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare, nel riquadro "**Stato civile**", la casella:

'7', nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;

'8', nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;

- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "**Rappresentante o tutore**";
- compilare, riportando i propri dati, soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**" con riferimento al rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non è necessario compilare il rigo "data della variazione" relativo alla residenza anagrafica.

Si ricorda che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

■ Coniuge e familiari a carico

Da quest'anno per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista, in sostituzione delle detrazioni d'imposta, una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, chi presta l'assistenza fiscale applica la clausola di salvaguardia e, quindi, determina l'imposta in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002, riconoscerà le vecchie detrazioni d'imposta e non la nuova deduzione per oneri di famiglia.

Il prospetto comunque va compilato sempre con le stesse modalità.

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2005 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE La deduzione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro **2.840,51** al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e della deduzione per oneri di famiglia.

Nel limite di reddito di euro **2.840,51** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che ai soli fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le deduzioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia. La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dedotti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della deduzione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.

Per poter fruire della deduzione per **"altri familiari a carico"** è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Se nel corso del 2005 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

■ La deduzione per oneri di famiglia

La nuova deduzione per oneri di famiglia, prevista dall'articolo 12 del TUIR, è "teorica" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare della deduzione effettivamente spettante (vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia").

In base al risultato di detto calcolo la deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Gli importi delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico sono:

- euro **3.200,00** per il coniuge;
- euro **2.900,00** per ciascun figlio;
- euro **2.900,00** per ogni altro familiare.

La deduzione per figli a carico di euro 2.900,00 è sostituita da:

- euro **3.450,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro **3.700,00** per ciascun figlio portatore di handicap;
- euro **3.200,00** per il primo figlio se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tali deduzioni sono alternative tra loro.

ATTENZIONE Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la deduzione più favorevole.

La deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati.

Se un genitore fruisce al 100 % della deduzione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.

La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
 - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
- Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera deduzione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la deduzione va suddivisa tra gli aventi diritto. Le deduzioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

■ Come si compila il rigo relativo al coniuge

Barrare la **casella 'C'**.

Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

La casella **"Mesi a carico"** è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2005. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2005, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2005, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

■ Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Barrare la **casella 'F1'** per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello anagraficamente di maggiore età.

Il rigo 2, contenente la casella 'F1', è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.

Barrare la **casella 'F'** se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.

Barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che *"a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine"*.

Nella casella **"Mesi a carico"** indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2005; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2005, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2005 la deduzione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Nella casella **"Minore di 3 anni"** indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2005, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2005, indicare '9'.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto «Coniuge e familiari a carico»"

Nella casella **"Percentuale"** indicare, per ogni familiare a carico, la percentuale di deduzione spettante ed in particolare:

- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la deduzione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale deduzione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge;
- la percentuale di spettanza della deduzione nel caso in cui l'onere del mantenimento gravi su più persone. Se la deduzione spetta per intero indicare '100';
- '0' (zero) se il contribuente non fruisce delle relative deduzioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto.

■ Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

5.2

Quadro A Redditi dei terreni

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

■ Come si compila il Quadro A

Per ciascun terreno indicare:

- nelle **colonne 1 e 3**, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2005, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura";

- nella **colonna 2** uno dei sottoelencati codici:
 - '1' proprietario del terreno;
 - '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
 - '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
 - '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
 - '5' socio di società semplice;
 - '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
 - '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;

- nella **colonna 4** il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno);
- nella **colonna 5** la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
- nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
- nella **colonna 7** uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:
 - '1' mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
 - '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneg-

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"

- giato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- '3' terreno in conduzione associata;
 - '4' terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.
In relazione a tale terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
 - '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
 - '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.
- Nel caso in cui è presente uno dei suddetti codici il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a riconoscere l'agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Se nel corso del 2005 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

5.3

Quadro B Redditi dei fabbricati

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: IACP, ex Incis). Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

■ Compilazione dei rigi da B1 a B8

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2005 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.

In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** indicare uno dei codici sottoelencati, in relazione all'utilizzo del fabbricato:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa" e "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo"

- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **8** – unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - unità immobiliare concessa in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. In questo caso si potrà fruire dell'agevolazione fino al 31 marzo 2005.
 - In entrambi i casi, per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è necessario compilare anche l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe B11, B12 e B13);
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;
- **10** unità immobiliare concessa in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. In questo caso si potrà fruire dell'agevolazione fino al 31 marzo 2005. Per usufruire della riduzione del 70 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è necessario compilare anche l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe B11, B12 e B13).

Con riferimento al codice 1, **Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale**, si precisa che abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al codice 2, **Unità immobiliari tenute a disposizione**, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 5**, da compilare nel caso in cui il **fabbricato è dato in locazione**, indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale"

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nella **colonna 6**, da compilare solo in taluni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:

- **1** se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** se per l'unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;
- **4** se per l'unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

La **colonna 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato. Infatti se nel corso del 2005 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità a seguito di evento calamitoso, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo.

■ Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo B9** deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 46 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2005, ovvero quello indicato nel rigo, RN33, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2005, persone fisiche;

Al riguardo vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili"

Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa"

- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2005, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
 - che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data di acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
 - che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
- l'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

■ Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo B10** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa" e "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo"

■ Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 di colonna 2) e/o del 70 per cento (codice 10 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi B11, B12 e B13 nel modo seguente:

- nella **colonna 1** indicare il numero del rigo del Quadro B nel quale sono stati portati i dati dell'immobile locato;
- nella **colonna 2** scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se è necessario compilare più modelli;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- nella **colonna 6** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;
- nella **colonna 7** indicare il Comune dove si trova l'immobile locato;
- nella **colonna 8** scrivere la sigla della Provincia dove si trova l'immobile locato.

5.4

Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Il **quadro C** è diviso in tre Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali sono previste le deduzioni dal reddito;
- nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni;
- nella terza, vanno indicati l'ammontare delle ritenute, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due Sezioni.

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.

■ Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei **righi** da **C1** a **C3**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostenta-

In Appendice sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni sul trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

mento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;

- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto, per attività manuali ed operative svolte senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
 - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE *I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.*

Nella casella di **colonna 1** riportare il codice:

- '1' se si indicano redditi di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
- '2' se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2006 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
- '3' se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In tal caso, se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore a euro **9.296,22** al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Si ricorda che se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE *Il contribuente che non rientra in nessuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.*

La casella di **colonna 2** va barrata esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative compresi i lavori a progetto) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).

Tale casella è utile per individuare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l'istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa informazione infatti è necessaria, per il soggetto che presta l'assistenza fiscale, al fine di attribuire correttamente la deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per la previdenza complementare (rigo E23).

Nella **colonna 3** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, a colonna 3 riportare la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2006 e quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative.

In presenza di un CUD 2006 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili, anche altri redditi di lavoro dipendente, è necessario compilare distinti rigi.

In un rigo deve essere esposto l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006 relativo ai compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente se indicata, ed occorre riportare il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.

Nell'altro rigo deve essere esposto l'importo del punto 1 del CUD 2006, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente qualora indicata nelle annotazioni.

In presenza di un CUD 2006 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti rigi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2006. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2006 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2006.

Se il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, che redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti rigi. In un rigo deve essere riportato l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR, nell'altro rigo l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2006, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente.

Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Il **rigo C4** è suddiviso in due colonne:

- nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la deduzione per i lavoratori dipendenti (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part time le deduzioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2006 o nel punto 6 del CUD 2005.

Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle deduzioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio;

- nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la deduzione per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2006. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.

Ad esempio:

- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente = 59)
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione = 306)
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente = 122)

a colonna 1 indicare il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);

a colonna 2 indicare i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

■ SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spetta l'ulteriore deduzione

In questa sezione, nella **colonna 2** dei **rigi da C5 a C7**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2006 o del CUD 2005):

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

ATTENZIONE Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Nella casella di **colonna 1** va indicato:

- '1' se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici contraddistinti dalla lettera a);
- '2' se nella colonna 2 vengono dichiarati redditi per cui è previsto l'istituto del TFR.

■ SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionale e comunale all'Irpef

Nel **rigo C8** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 5 del CUD 2006 o punto 12 del CUD 2005).

Nel **rigo C9** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 6 del CUD 2006 o punto 13 del CUD 2005).

ATTENZIONE In presenza di un CUD 2006 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:

- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo C8 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2006 e nel rigo C9 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2006;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare nei rigi C8 e C9 le ritenute Irpef e l'addizionale regionale risultanti rispettivamente ai punti 5 e 6 del CUD 2006, diminuite delle ritenute Irpef e dell'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni.

Si precisa che in presenza di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili, le relative ritenute Irpef e addizionale regionale risultanti dalla certificazione devono essere indicate rispettivamente nelle colonne 5 e 6 del **rigo F2** del quadro F.

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 7 del CUD 2006 o punto 14 del CUD 2005).

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel **rigo F6** del quadro F devono indicare l'importo che non è stato trattato. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

5.5

Quadro D Altri redditi

■ Redditi di capitale

I rigi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2005, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2005 redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

In Appendice, alla relativa voce sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nel **rigo D1** vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione o desumibili da altra documentazione.

Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:

- quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;
- quelli derivanti da interessi riqualificati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
- quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
 - il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
 - il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- nella **colonna 2**:
 - il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2005 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 35, 36 e 37, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3;
 - il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2005 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta **Black list**), desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 35, 36 e 37, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2;

ATTENZIONE L'elenco dei Paesi o Territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta **Black list**) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato".

- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dai punti 31 e 40 della certificazione degli utili. Si precisa, al fine della compilazione del rigo D1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2005, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - il **codice 4** in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie;
 - il **codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
 - il **codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
 - il **codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del Tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/03.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente

quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo F10, evidenziando il codice ⁹ (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

■ Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Nel **riga D3** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1** per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
 - 2** per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
 - 3** per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella **colonna 2** l'importo del reddito al lordo della relativa riduzione forfetaria percepito nel 2005;
- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

■ Redditi diversi

Nel **riga D4** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1** per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
 - 2** per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
 - 3** per i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
 - 4** per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
 - 5** per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
 - 6** per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;
 - 7** per i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - 8** per i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- 9 – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

I suddetti compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente euro 7.500,00. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- 10** per i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2005.
 - Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 5** deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2005 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Se è stato indicato il **codice 6** gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Se è stato indicato il **codice 9**, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di euro 7.500,00;
- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai **codici 1, 2, 3, 7, 8** e **10**. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.
 - Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 1** o **2** le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate

proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione. Relativamente alle ipotesi contraddistinte dai **codici 1 e 2**, il contribuente che ha provveduto entro l'anno 2005 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive integrazioni può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico;

ATTENZIONE *Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.*

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 9**, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattata deve essere riportato nel quadro F, Sez. II, colonna 4.

5.6

Quadro E Oneri e spese

Nel **quadro E** indicare:

- nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento e quelle relative alla manutenzione e salvaguardia dei boschi per le quali spetta la detrazione del 36 per cento;
- nella **sezione IV** i dati per fruire delle detrazioni per i canoni di locazione, per il mantenimento dei cani guida, della borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome e delle erogazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova e della deduzione per le spese di assistenza personale in caso di non autosufficienza.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 2005.

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E21** sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE *Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.*

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei **rigi da E15 a E17 e da E24 a E28**.

■ SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19 per cento**.

A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2006.

• Spese sanitarie

Nei **rigi E1, E2 ed E3** indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2005 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2005, indicate nei rigi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

A tal fine è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE *Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.*

Nel **rigo E1, colonna 2**, indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;

- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
 - prestazioni specialistiche;
 - acquisto o affitto di protesi sanitarie;
 - prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
 - ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E21**);
 - acquisto di medicinali;
 - spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
 - spese relative al trapianto di organi;
 - importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
 - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
 - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

ATTENZIONE Nell'importo da indicare nel **rigo E1**, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nella **colonna 1** di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Nell'ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.

Il **rigo E2** deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei **rigi E1** ed **E2** sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da inserire nel **rigo E3** anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Nel **rigo E4** indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata su un importo massimo di spesa di euro 18.075,99.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel **rigo E4** l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2002, nel 2003 o nel 2004 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2002, 2003 o 2004);
- il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2005 (4, 3 o 2), nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nel caso in cui sono stati compilati due rigi E4 di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Non vanno indicate nei **rigi E1, E2, E3 e E4** le spese sanitarie sostenute nel 2005 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2006 e/o al punto 38 del CUD 2005. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 34 del CUD 2006 e/o al punto 39 del CUD 2005.

Nel **rigo E5** indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dai non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione, che spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2002, nel 2003 e/o nel 2004 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2004 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 48 del prospetto 730-3/2005; e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2002 e/o nel 2003 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2005. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2006.

• Interessi passivi

Nei **rigi** da **E7** a **E11**, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2005 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

ATTENZIONE Nei righe E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Nel **rigo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestati in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Al riguardo,
vedere
in Appendice
la voce
"Rinegoziazione
di un contratto
di mutuo"

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

**Contratti
di mutuo
stipulati
prima
del 1993**

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Nel **rigo E8** indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Nel **rigo E9** indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Nel **rigo E10** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Nel **rigo E11** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

• Premi di assicurazione

Nel **rigo E12** indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E18.

L'importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

• Spese per istruzione

Nel **rigo E13** indicare le spese sostenute nel 2005, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

• Spese funebri

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

• Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei **righe E15, E16 e E17** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righe della sezione. In questi righe devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E15. Al riguardo vedere la apposita tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

- "**15**" le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2004 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- "16" le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
 - ONLUS;
 - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
 - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
 - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
 - associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate a partire dal 17 marzo 2005 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- "17" le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- "18" i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- "19" le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- "20" le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- "21" le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.

Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2005, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.

Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 con il codice 21.

- "22" le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con de-

creto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- “23” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- “24” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- “25” nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- “26” le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- “27” gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- “28” le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio.

■ SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE Non devono essere riportati, ai fini del riconoscimento della deduzione, nei righe da E18 a E24 gli oneri deducibili considerati dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel punto 26 del CUD 2006 o nel punto 25 del CUD 2005. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 28 del CUD 2006 o nel punto 26 del CUD 2005 si rinvia alle istruzioni del rigo E23.

• Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

Nel rigo E18, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2005 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

• Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Nel **rigo E19** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.

• Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E20** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E21** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

ATTENZIONE Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righe E1, E2, E3 e E4.

• Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel **rigo E22** indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

• **Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali**

ATTENZIONE Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo E23 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 in cui non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2006 o al punto 27 del CUD 2005.

Nel **rigo E23** indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

- i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti, fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l'ammontare massimo dei contributi deducibili è costituito dal maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;
- i soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Nel caso in cui il reddito complessivo non è superiore a euro 2.840,51 e si è fiscalmente a carico di un familiare, non va compilato il rigo E23. In questo caso, infatti, il reddito imponibile è pari a zero a seguito dell'applicazione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui si è fiscalmente a carico.

Il rigo E23 è costituito da 6 colonne. La colonna 3 è riservata all'indicazione degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione. L'eventuale compilazione delle restanti 5 colonne è necessaria per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo già indicato in colonna 3.

In particolare:

- la **casella di colonna 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari in relazione alle quali chi presta l'assistenza fiscale è tenuto a calcolare differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine è previsto l'utilizzo dei seguenti codici:
 - "1" per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
 - "2" per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
 - "3" – per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro), o sebbene istituito non sia ancora operante dopo 2 anni;
 - per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
 - "4" per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

ATTENZIONE La casella di colonna 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2006 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2006), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare – casi particolari";

- nella **colonna 2** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa colonna l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2006, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente;
- nella **colonna 3** indicare il totale dei contributi e premi versati comprensivi dell'importo di colonna 2 per i quali si richiede la deduzione. In particolare devono essere inserite in questo punto:
 - le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
 - le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2006 o nel punto 27 del CUD 2005;
 - le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella colonna 2;
- nella **colonna 4** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2006 o nel punto 26 del CUD 2005 (contributi esclusi dall'imponibile);
- nella **colonna 5** riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2006 o nel punto 28 del CUD 2005 (T.F.R. destinato al fondo);
- nella **colonna 6** riportare l'importo dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi desumibile dalla certificazione rilasciata dal fondo pensione.

• **Altri oneri deducibili**

Nel **rigo E24** vanno indicati tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righe contraddistinti dai relativi codici. Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i **contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a euro 1.807,60.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1.

"2" i **contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Se tali liberalità sono state erogate a partire dal 17 marzo 2005 è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate:

- a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
 - associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- a decorrere dal 15 maggio 2005, in favore di:
 - fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo l'entrata in vigore del DPCM che individua dette fondazioni e associazioni.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro;

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonchè degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili"

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).

SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2005 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

• Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La detrazione d'imposta prevista è del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 o del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999.

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute negli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Condizioni e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2005 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione può essere ripartita:

- in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni dal 2002 al 2005;
- in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell'anno 2002.

La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2004 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2003, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta, 2005, 2006 e 2007.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

• Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

L'acquirente o l'assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003, 2004 o nel 2005 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

Se nel corso del 2005 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2005, è possibile beneficiare della detrazione del 36% anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.

In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2005 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2006.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

• Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.

La detrazione può essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

• Compilazione dei rigi da E25 a E28

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

Per la compilazione dei rigi da **E25** a **E28** seguire le seguenti istruzioni:

- nella **colonna 1** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;

- nella **colonna 3** indicare il codice:
 - “1” nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2005 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
 - “2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - “3” nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
 - “4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2005;
 - sono stati versati acconti nel corso del 2005 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31/12/2005;
 - nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le **colonne 4, 5 e 6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2005 o hanno rideterminato negli anni 2003 o 2004, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

In particolare:

- nella **colonna 4** indicare il codice:
 - “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
 - “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
 - “3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;

- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 7** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2005. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2005, indicare il numero ‘1’; per una spesa sostenuta nel 2002, che si è scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero ‘4’ nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 8** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.

Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici ‘2’ o ‘4’ in colonna 3), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,53 (codice ‘2’ in colonna 3) o euro 48.000,00 (codice ‘4’ in colonna 3).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione.

Esempio 1 *Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2005 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.*

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%										
E25	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXXX	3	4	5 2005	6 10	7 1	7	7	8 10.000 ,00

Esempio 2 *Esempio di compilazione per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell'anno 2004, ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.*

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%										
E25	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXXX	3	4	5 2004	6 10	7 2	7	7	8 10.000 ,00

Esempio 3 *Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005, e intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.*

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%										
E25	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXXX	3	4 2	5 2004	6 10	7 1	7	7	8 10.000 ,00

Esempio 4 *Esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un'età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.*

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%										
E25	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXXX	3	4 1	5 2004	6 10	7 2	7	7	8 10.000 ,00

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2005 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo da indicare nella colonna 8 non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti:

- Esempio 1** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 8 è di euro 10.000,00.
- Esempio 2** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, **l'importo da indicare a colonna 8 è di euro 8.000,00**, dato dalla seguente operazione:
48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2003 e 2004).
- Esempio 3** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso **l'importo da indicare a colonna 8 è di euro 48.000,00**. Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2004) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2005 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

SEZIONE IV - Altre detrazioni e deduzioni

• Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Il **rigo E29** deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

Nel rigo E29, indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà '100' perchè la detrazione spetta per intero.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E29. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro **495,80** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
- euro **247,90** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

• Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il **rigo E30** deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2003, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta, 2003, 2004 e 2005.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Nel rigo E30, indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E30. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
- euro **495,80** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.

ATTENZIONE Le detrazioni di cui ai rigi E29 ed E30 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi rigi E29 ed E30), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

• Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Nel **rigo E31** barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro **516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

• Altre detrazioni

Nel **rigo E32** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

• Deduzione relativa alle spese per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel **rigo E33** scrivere, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1.820,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 1.820,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'ammontare della deduzione spettante, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto anche delle deduzioni per familiari a carico, non sempre è pari all'importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione, infatti, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Per ulteriori informazioni su questi oneri vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

5.7

Quadro F Altri dati

■ SEZIONE I - Versamenti di acconto relativi al 2005

Nel **rigo F1** indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2005, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel **rigo F1, colonna 1**, l'importo del punto 11 del CUD 2006 o punto 18 del CUD 2005;
- nel **rigo F1, colonna 2**, l'importo del punto 12 del CUD 2006 o punto 19 del CUD 2005.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare il rigo F1 del solo modello 730/2006 del dichiarante, sommando gli acconti versati dai coniugi.

I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2005 in forma congiunta e che quest'anno non si avvalgono di tale modalità di presentazione, devono riportare nel rigo F1 gli importi dei rigi 42 e 43, colonne 1 e 2, del Mod. 730-3/2005. In particolare, nel rispettivo Mod. 730/2006 deve essere riportato:

- dal dichiarante nel **rigo F1, colonna 1**, l'importo del punto 42, colonna 1, del 730-3/2005 e a **colonna 2**, l'importo del punto 43, colonna 1, del 730-3/2005;
- dal coniuge nel **rigo F1, colonna 1**, l'importo del punto 42, colonna 2, del 730-3/2005 e a **colonna 2**, l'importo del punto 43, colonna 2, del 730-3/2005.

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

■ SEZIONE II - Altre ritenute subite

Nel **rigo F2** indicare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri precedenti (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento);
- nella **colonna 4**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 9 nella colonna 1 del rigo D4;
- nella **colonna 5**, le ritenute all'Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 5 del CUD 2006 o del punto 12 del CUD 2005);
- nella **colonna 6**, l'addizionale regionale all'Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 6 del CUD 2006 o del punto 13 del CUD 2005).

ATTENZIONE In presenza di un CUD 2006 che certifichi oltre a compensi per lavori socialmente utili anche redditi per lavoro dipendente, se si è usufruito del regime agevolato indicare in colonna 5 e in colonna 6 del rigo F2, rispettivamente, le ritenute Irpef e l'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione"

Nel **rigo F3** indicare:

- nella **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2004 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2005) ovvero dal punto 14 del CUD 2006 o dal punto 21 del CUD 2005 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2005 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
 - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare l'importo comunicato;
 - se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l'importo inferiore (es: 800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00);
- nella **colonna 2** l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;
- nella **colonna 3** l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2005), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2005;
- nella **colonna 4** l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Nel **rigo F4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- nella **colonna 2** l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 15 del CUD 2006 o del punto 22 del CUD 2005 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2004 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2005);
- nella **colonna 3** l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24;
- nella **colonna 4** l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 16 del CUD 2006 o del punto 23 del CUD 2005 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2004 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2005);
- nella **colonna 5** l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nel **rigo F5** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nell'anno 2005, entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, aumentato del credito d'imposta residuo indicato al rigo 47 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/ 2005 o al rigo RN33, colonna 3, del Mod. UNICO 2005 e diminuito della quota utilizzata in compensazione con il Mod. F24.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i datori di lavoro indipendentemente dall'attività svolta e, pertanto, possono fruirne anche coloro che, ad esempio, hanno assunto un collaboratore domestico, una baby-sitter, un assistente per persona anziana o per portatore di handicap.

A partire dall'anno 2003, per fruire del credito d'imposta i contribuenti devono presentare un'apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.

È consentita la presentazione dell'istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.

Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00 ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione"). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.

Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi; quest'ultimo requisito può non sussistere nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.

Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

SEZIONE V - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

Nel **rigo F6** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;
- nella **colonna 2** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 3** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 4** l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

SEZIONE VI - Dati relativi ai versamenti di saldo e agli eventuali acconti

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare l'apposita **casella 1 del rigo F7**.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2006, deve indicare nella **colonna 2 del rigo F7** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2006 e non barrare la casella 1.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, e per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e per la prima rata di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 3 del rigo F7**.

In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari al 0,50 per cento mensile.

SEZIONE VII - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2005 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel **rigo F8** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 15 allegata in Appendice;
- nella **colonna 2** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2005 indicare "2005";
- nella **colonna 3** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2005 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4** le imposte pagate all'estero che si sono rese definitive a partire dal 2005 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cui euro 200 resa definitiva entro il 31/12/2004 (e pertanto già riportata nel rigo F8 del modello 730/2005) ed euro 100 resa definitiva entro il 31/12/2005, nella colonna 4 di questo rigo F8 deve essere indicato l'importo di euro 100 relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2005. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5** il reddito complessivo aumentato dell'eventuale importo dei crediti d'imposta sui dividendi relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2003 tale importo è dato dalla somma dei rigi RN1 col. 4 e RN2 del Mod. UNICO - Persone Fisiche/2004 o dalla somma dei rigi 6 e 7 del Mod. 730-3/2004; per l'anno 2004 detto importo è dato dalla somma delle colonne 3 e 4 del rigo RN1 del Mod UNICO 2005 o dal rigo 6 del Mod 730-3/2005;
- nella **colonna 6** l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2004 tale dato è desumibile dal rigo RN6, col. 4, (ovvero dal rigo RN20, col. 2 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 7** l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2004 tale dato è desumibile dal rigo RN19 (ovvero dal rigo RN20, col. 4 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo F8 del mod. 730 o il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003

Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più rigi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più rigi F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari".

I contribuenti che hanno usufruito di un credito d'imposta per imposte estere nel modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei rigi da CR1 a CR5 del quadro CR. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più rigi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più rigi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari";

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2004	di cui resasi definitiva nel corso del 2005
A	2004	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo F8, nella dichiarazione mod. 730/2005 è stato compilato un solo rigo F8 relativo allo stesso Stato estero di col. 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato nel rigo 49 (o 50 per il coniuge) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Se, invece, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo F8, nella dichiarazione mod. 730/2005 sono stati compilati più righe F8 relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari".

ATTENZIONE Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE VIII - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo F9** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2005 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti 28, 35, 36 e 37 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *Black list*);
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- il **codice 4**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 5**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 6**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 7**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2005 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 8**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 9**, per gli altri redditi percepiti nel 2005 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 9.

Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 4** indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 4;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6, 7 o 8;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 9.

Nella **colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6.

Nella **colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2005 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel **rigo F10** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
 - 1** per premi di assicurazione sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
 - 2** per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - 3** per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
 - 4** per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2005 sono stati oggetto di sgravio,

rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;

- 5** per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2005, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, nel rigo F10 colonna 4 deve essere indicato l'importo di euro 1.032,91 (pari a lire 2.000.000);
- 6** per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- 7** per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- 8** per le plusvalenze ed altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- 9** redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione non è possibile per i redditi contraddistinti dal codice 1;
 - nella **colonna 3** indicare:
 - l'anno nel quale è stato chiesto il riscatto, se a colonna 1 è stato indicato il codice 1;
 - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 2, 3, 7, 8 o 9;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 4 o 5;
 - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
 - nella **colonna 4** l'importo del reddito.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, in questa colonna deve essere indicato l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 4 o 5 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 5 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2002 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono stati oggetto di rimborso nel 2005 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000}{10} \times 3 \text{ (numero di rate detratte nel 2002, 2003 e 2004)} = 1.500 \text{ euro}$$
- Per le restanti sette rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).
- Se a colonna 1 è stato indicato il codice 7 o 8 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

6 - APPENDICE

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Letf.	Lettera
L.	Legge
Mod. n.	Modello Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

■ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiarerà di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiarerà di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o

dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, del D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

■ Addizionale regionale - casi particolari

La casella "Casi particolari - Addizionale regionale" deve essere compilata dai contribuenti residenti nelle regioni Lombardia e Veneto che trovandosi in particolari situazioni fruiscono di una aliquota agevolata.

Lombardia

Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha diversificato le proprie aliquote dall'1,2% all'1,4% per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% alle seguenti condizioni:

- soggetto con redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta, non superiori ad euro 10.329,14. Si precisa che per pensioni di ogni

genere si intendono sia quelle esposte nel quadro C con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione.

Veneto

Con legge regionale 26/11/2004, n. 29, pubblicata sulla G.U. n. 281 del 30/11/2004, la regione Veneto ha fissato per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le proprie aliquote nella misura dello 0,9% per redditi fino a 29.000,00 euro e dell'1,4% per redditi superiori a euro 29.000,00. Ha confermato, inoltre, quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 22/11/2002 n. 34 prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2005 non superiore ad euro 32.600,00;

- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 32.600,00.

La stessa regione, per l'anno d'imposta 2005, ha stabilito che per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, l'addizionale regionale dovuta sia determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,4% un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Altri oneri deducibili

Nel **rigo E24 con il codice "5"** vanno indicati:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 c.c.;
 - i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
 - le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
 - le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 2005, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
 - il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2005 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
 - le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
 - il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
- L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
- È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
- Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel par. 1.13 del modello di dichiarazione;

- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997. La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello. I compensi percepiti nel 2005, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

■ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico"

Si precisa che, anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte da quest'anno in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione della clausola di salvaguardia. Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2005 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del mod. 730/2006 occorre utilizzare due righe F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2005 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione, per la compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2006 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2005.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso. Nella compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2006 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va

riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2005.

■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;

- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta. Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2005 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2005, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28 per i terreni ubicati in comuni non considerati montani ed euro 7.746,85 qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas. I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito

del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1995, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2005.

■ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

• Compilazione colonna 8 - Casi particolari

Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più righe F8 del quadro F del mod 730/2004 (ovvero più righe del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del rigo F8 della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1: si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli Stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello Stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2005:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2004			
Stato Estero	Anno di percez. del reddito	Reddito prodotto	Imposta estera resasi definitiva
A	2002	1.000	300
B	2003	2.000	600
C	2003	4.000	(non definitiva 1200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione, modello 730/2004, due righe F8

indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo F8 del primo modello relativo allo Stato A
 - col. 1 (Anno) 2002
 - col. 2 (Reddito Estero) 1.000
 - col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo F8 del secondo modello relativo allo Stato B
 - col. 1 (Anno) 2003
 - col. 2 (Reddito Estero) 2.000
 - col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello Stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.

In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale ha indicato tale importo nel rigo 25 del mod. 730-3/2004.

Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2006 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.

A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del rigo F8 la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello 730/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato estero B). Pertanto, nel rigo F8, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7 e 9 (i cui valori non sono significativi nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:

- a colonna 2 "2003"
 - a colonna 3 "4.000"
 - a colonna 4 "1.200"
 - a colonna 8 "600".

Esempio 2: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 25 del modello 730-3/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello 730/2004, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del modello 730/2004 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2004	Anno	Reddito estero	Imposta pagata	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	2002	1000	300	20.000	3.400
Secondo rigo F8	2003	2000	600	22.000	3.500
				(rigo 6 mod. 730/3/2004)	(rigo 13 mod. 730/3/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
 $(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
 $(2.000 / 22.000) \times 3.500 = 318$

Si ipotizza che nel rigo 25 del modello 730-3/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2006 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del rigo F8 la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello 730/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

• Compilazione colonna 9 - Casi particolari

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2004 e parte nel corso del 2005 e nella dichiarazione del precedente anno d'imposta si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2005, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo F8.

Esempio 1: la situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2005 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2005					
Stato Estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel 2004	di cui resasi definitiva nel 2005
A	2004	1.000	350	200	150
B	2004	2.000	600	600	

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righe F8 come di seguito indicato:

Modello 730/2005	Stato Estero (col. 1)	Anno di produzione del reddito (col. 2)	Imposta estera (col. 4)
Primo rigo F8	A	2004	200
Secondo rigo F8	B	2004	600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 ($200 + 600 = 800$) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:

Modello 730-3/2005	Anno	Credito utilizzato
Rigo 49	2004	800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2005 dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo F8 del mod. 730/2006, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella precedente dichiarazione relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera) del mod. 730/2005.

Esempio 2: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 ($200 + 600 = 800$) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale lo scorso anno.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1500	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000	3.500

(rigo 6 mod. 730/2005) (rigo 12 mod. 730/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: $(1.500/20.000) \times 3.400 = 255$ credito usufruito pari a 200

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: $(2.000/20.000) \times 3.400 = 340$ credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a $200 + 340$). Con riferimento alle situazioni del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello 730/2006, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo F8 la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 ($200 + 600 = 800$) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 510).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale lo scorso anno.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1000	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000	3.400

(rigo 6 mod. 730/2005) (rigo 12 mod. 730/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: $(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$ credito usufruito pari a 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: $(2.000 / 20.000) \times 3.400 = 340$ credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a $170 + 340$). Con riferimento alle situazioni del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello 730/2006, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del rigo F8 la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella precedente dichiarazione dei redditi, (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l'imposta resasi definitiva nel 2005 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il rigo F8 può non essere compilato.

■ Deduzione per la progressività della imposizione (art. 11 del Tuir)

Questa deduzione, prevista per assicurare la progressività dell'imposizione, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base della situazione reddituale ed è determinata nella misura di:

- 3.000,00 euro a favore di tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e del periodo di lavoro nell'anno (deduzione base);
- 7.500,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.500,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati; l'ulteriore deduzione di 4.500,00 euro è da rapportare al periodo di lavoro;
- 7.000,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.000,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di pensione; l'ulteriore deduzione di 4.000,00 euro è da rapportare al periodo di pensione.

Qualora il contribuente per uno stesso periodo dell'anno abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione potrà usufruire, se spettante, della sola deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole. Se, invece, i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno potrà usufruire, se spettante, sia della deduzione per redditi da lavoro dipendente che della deduzione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato. Tale deduzione verrà riconosciuta per intero, solo in parte o non verrà riconosciuta a seconda della propria situazione reddituale. Infatti detta deduzione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto:

$$\frac{26.000 + \text{ded. teoriche} + \text{oneri deducibili} - \text{redd. complessivo}}{26.000}$$

Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a 0 o minore di 0, la deduzione non compete; se è compreso tra 0 e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto che dovranno essere moltiplicate per l'importo teorico della deduzione.

■ Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 Tuir)

La nuova deduzione per oneri di famiglia, che da quest'anno sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico, delle spese

sostenute per gli addetti all'assistenza personale (spese indicate nel rigo E33), degli oneri deducibili indicati nella sezione II del quadro E (righe da E18 a E24) e del reddito complessivo.

Infatti, le deduzioni per coniuge, figli e familiari a carico, nonché la deduzione relativa alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza familiare nei casi di non autosufficienza (v. le istruzioni del rigo E33) spettano per la parte corrispondente al rapporto seguente

78.000 + ded. teoriche + oneri deducibili - redd. complessivo
78.000

Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a 0 o minore di 0, la deduzione non compete; se è compreso tra 0 e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto che dovranno essere moltiplicate per l'importo teorico delle deduzioni.

■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

■ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1** i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 3** i contribuenti, residenti alla data del 29 ottobre 2002 nei comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna per i quali il Decreto del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) ha previsto la sospensione dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini, prorogati al 31 marzo 2005 dall'art. 4, c. 2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004), sono stati ulteriormente prorogati al 15 dicembre 2005 dall'art. 1, c. 1, del D.M. 17 maggio 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005);
- 4** i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i Decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini sono

stati prorogati al 31 dicembre 2005 dall'art. 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004);

- 5** i contribuenti, residenti alla data del 24 novembre 2004 in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data, per i quali il decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) ha previsto la sospensione dal 24 novembre al 21 dicembre 2004. Detti termini sono stati prorogati al 30 novembre 2005, dall'art. 1, c. 1, del D.M. 21 dicembre 2004 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 2004) limitatamente ai soggetti di cui allo stesso art. 1;
- 6** i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltrare all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2005 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pub-

blico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

■ Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo

Il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, ha previsto agevolazioni fiscali per i proprietari di

immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

- non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
- siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
- siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

In particolare, ai proprietari che concedono in locazione immobili:

- ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati.

Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 3, D.L. 240/2004);

- ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240/2004);

si applicano, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

Ai proprietari che concedono in locazione immobili:

- ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240/2004);

- ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 5, D.L. 240/2004);

si applicano, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del

1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento. Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eli-

minazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nella sezione VIII "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro F al rigo F10.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la

quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457. Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi

passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso. Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione VIII "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro F al rigo F10.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino complessivi, euro 2.065,83 per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita conven-

zione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere la tabella 9 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36% per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Previdenza complementare - casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella di colonna 1 del rigo E23 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.

Si ricorda che nel caso di CUD 2006 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti rigi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti rigi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti rigi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti rigi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti

da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione VIII "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro F al rigo F10.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempiimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base al-

la L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevono una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione permane il diritto a fruire della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il capitale immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omissi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella di-

chiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2006 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza

del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2005, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta

del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla ottava rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e l'intero importo delle spese sostenute;
 - 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla settima rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.
- In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambolanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi E25, E26, E27 e E28);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti

che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));

- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righe E1, E2, E3, e E21 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno.

Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
- Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'auto-

sufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
 - prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
 - prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
- Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;

- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2005, si fa riferimento al DM 17/01/2005 pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28/01/2005.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela*

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- *Belgio - Germania*

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- **Francia**

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come "pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

- **Australia**

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- **Canada**

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;

- **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00, per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:

- nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- nelle regioni Abruzzo e Molise.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostituita

di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

■ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
 - i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
 - i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
 - i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
 - le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
- Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dai punti 28, 35, 36 e 37 della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2005.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 10. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono già stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Ma-

cao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, San'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encouragement Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantionali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni		
fino a euro 26.000,00		23	23% sull'intero importo		
oltre euro	26.000,00 e fino a euro 33.500,00	33	5.980,00	+	33% parte eccedente 26.000,00
oltre euro	33.500,00 e fino a euro 100.000,00	39	8.455,00	+	39% parte eccedente 33.500,00
oltre euro	100.000,00	43 (39+4)	34.390,00	+	43% parte eccedente 100.000,00

TABELLA 2 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	25	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invaldità e non autosufficienza	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	27	Altri oneri detraibili
14	Spese funebri	28	Spese per la frequenza di asili nido

Attenzione Nel Mod. 730 per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (normativa in vigore al 31/12/2004)

TABELLA 3 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni		
fino a euro 15.000,00		23	23% sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00 e fino a euro 29.000,00	29	3.450,00	+	29% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	29.000,00 e fino a euro 32.600,00	31	7.510,00	+	31% parte eccedente 29.000,00
oltre euro	32.600,00 e fino a euro 70.000,00	39	8.626,00	+	39% parte eccedente 32.600,00
oltre euro	70.000,00	45	23.212,00	+	45% parte eccedente 70.000,00

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
fino a euro 15.494,00	euro 546,18
oltre euro 15.494,00	fino a euro 30.987,00 euro 496,60
oltre euro 30.987,00	fino a euro 51.646,00 euro 459,42
oltre euro 51.646,00	euro 422,23

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Detrazioni per 1 figlio							
Reddito complessivo			Detrazione primo figlio				
	fino a euro	36.152,00	euro	516,46			
oltre euro	36.152,00	fino a euro	51.646,00	euro	303,68		
oltre euro	51.646,00			euro	285,08		
Detrazioni per 2 figli							
Reddito complessivo		Detrazione primo figlio		Detrazione figli successivi al primo			
	fino a euro	41.317,00	euro	516,46	euro	516,46	
oltre euro	41.317,00	fino a euro	51.646,00	euro	303,68	euro	336,73
oltre euro	51.646,00			euro	285,08	euro	285,08
Detrazioni per 3 figli							
Reddito complessivo		Detrazione primo figlio		Detrazione figli successivi al primo			
	fino a euro	46.481,00	euro	516,46	euro	516,46	
oltre euro	46.481,00	fino a euro	51.646,00	euro	303,68	euro	336,73
oltre euro	51.646,00			euro	285,08	euro	285,08
Detrazioni per 4 o più figli							
Reddito complessivo		Detrazione primo figlio		Detrazione figli successivi al primo			
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo			euro	516,46	euro	516,46	

Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze		Detrazione			
oltre euro	27.000,00	fino a euro	29.500,00	euro	130,00
oltre euro	29.500,00	fino a euro	36.500,00	euro	235,00
oltre euro	36.500,00	fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	fino a euro	52.000,00	euro	25,00

TABELLA 7 - DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze		Detrazione			
oltre euro	24.500,00	fino a euro	27.000,00	euro	70,00
oltre euro	27.000,00	fino a euro	29.000,00	euro	170,00
oltre euro	29.000,00	fino a euro	31.000,00	euro	290,00
oltre euro	31.000,00	fino a euro	36.500,00	euro	230,00
oltre euro	36.500,00	fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	fino a euro	52.000,00	euro	25,00

LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 8 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni			
fino a euro 10.329,14		18	18% sull'intero importo			
oltre euro	10.329,14 e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25	+	24% parte eccedente	10.329,14
oltre euro	15.493,71 e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75	+	32% parte eccedente	15.493,71
oltre euro	30.987,41 e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73	+	39% parte eccedente	30.987,41
oltre euro	69.721,68	45	23.163,10	+	45% parte eccedente	69.721,68

TABELLA 9 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a euro 6.197,00	euro 1.146,53
oltre euro	6.197,00	fino a euro 6.352,00 euro 1.084,56
oltre euro	6.352,00	fino a euro 6.507,00 euro 1.032,91
oltre euro	6.507,00	fino a euro 7.747,00 euro 981,27
oltre euro	7.747,00	fino a euro 7.902,00 euro 903,80
oltre euro	7.902,00	fino a euro 8.057,00 euro 826,33
oltre euro	8.057,00	fino a euro 8.212,00 euro 748,86
oltre euro	8.212,00	fino a euro 8.263,00 euro 686,89
oltre euro	8.263,00	fino a euro 8.780,00 euro 650,74
oltre euro	8.780,00	fino a euro 9.296,00 euro 614,58
oltre euro	9.296,00	fino a euro 9.813,00 euro 578,43
oltre euro	9.813,00	fino a euro 15.494,00 euro 542,28
oltre euro	15.494,00	fino a euro 20.658,00 euro 490,63
oltre euro	20.658,00	fino a euro 25.823,00 euro 438,99
oltre euro	25.823,00	fino a euro 30.987,00 euro 387,34
oltre euro	30.987,00	fino a euro 31.142,00 euro 335,70
oltre euro	31.142,00	fino a euro 36.152,00 euro 284,05
oltre euro	36.152,00	fino a euro 41.317,00 euro 232,41
oltre euro	41.317,00	fino a euro 46.481,00 euro 180,76
oltre euro	46.481,00	fino a euro 46.688,00 euro 129,11
oltre euro	46.688,00	fino a euro 51.646,00 euro 77,47
oltre euro	51.646,00	euro 51,65

TABELLA 10 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Redditi di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro	4.855,00	fino a euro 9.296,00 euro 61,97

TABELLA 11 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Redditi di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro	4.855,00	fino a euro 9.296,00 euro 185,92
oltre euro	9.296,00	fino a euro 9.554,00 euro 92,96
oltre euro	9.554,00	fino a euro 9.813,00 euro 46,48

Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

TABELLA 12 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione	
	fino a euro 4.700,00	euro	155,00
oltre euro 4.700,00	fino a euro 4.803,00	euro	103,00
oltre euro 4.803,00	fino a euro 4.958,00	euro	52,00

TABELLA 13 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione	
	fino a euro 4.700,00	euro	207,00
oltre euro 4.700,00	fino a euro 5.165,00	euro	155,00
oltre euro 5.165,00	fino a euro 5.681,00	euro	103,00
oltre euro 5.681,00	fino a euro 6.197,00	euro	52,00

Attenzione Le detrazioni di questa tabella spettano anche per i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione o divorzio.

TABELLA 14 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

Paesi	Aliquota massima
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.fiscnelmondo.it

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

(5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

TABELLA 15 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LETONIA.....	258	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALDERNEY C.I.....	794	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SARK C.I.....	798
ARGENTINA.....	006	EMIRATI ARABI UNITI.....	796	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ESTONIA.....	257	MALI.....	149	SERBIA E MONTENEGRO.....	288
ASCENSION.....	227	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
AUSTRALIA.....	007	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRIA.....	008	FAKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
AZERBAIGIAN.....	268	FIJI.....	161	MAROCCO.....	107	SIRIA.....	065
AZZORRE ISOLE.....	234	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCHIA.....	276
BAHAMAS.....	160	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
BAHRAIN.....	169	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
BANGLADESH.....	130	FUJJAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BARBADOS.....	118	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
BARBUDA.....	795	GAMBIA.....	164	MELILLA.....	231	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONTERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBOGIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND McDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HERM C.I.....	797	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONDURAS.....	035	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	HONG KONG.....	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	IRLANDA.....	040	PERU'.....	053	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISOLE SALOMONE.....	191	POLONIA.....	054	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	ISRAELE.....	182	PORTOGALLO.....	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JERSEY C.I.....	202	PORTORICO.....	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247	ZIMBABWE.....	073

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 15 marzo 2006	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro aprile 2006	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2006	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2006 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2006)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le trasferirà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2006	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2006	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 20 ottobre 2006		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 15 marzo 2006	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 15 giugno 2006	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del Mod. 730-1 da parte del contribuente.
Entro il 30 giugno 2006	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
A partire dal mese di luglio 2006 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2006)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2006	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 20 ottobre 2006		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 31 ottobre 2006	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2006	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 15 novembre 2006	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
Entro il 31 dicembre 2006		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.